



DOTT. CATALDO DINOLF

NOTAIO

REPERTORIO N. 142.406

RACCOLTA N. 24.167 -----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre
alle ore ventuno e minuti dieci. -----

In Poggibonsi, Via C. Battisti n. 7. Presso la sede dell'Asilo
Infantile Umberto I°-----

Innanzi a me Dott. CATALDO DINOLFO, Notaio in Poggibonsi
iscritto a Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti
 Riuniti di Siena e Montepulciano,-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

LORINI Dott. GABRIELE, nato a Poggibonsi il 22 marzo 1959, do-
miliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'"Asilo Infantile Umberto I°", con sede in Poggibonsi, Via
C. Battisti n. 7, codice fiscale 82000930527, persona giuridi-
ca riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile
con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 413 del
28 dicembre 1996, iscritta nel Registro Regionale del Volonta-
riato in virtù di Decreto del Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Siena n. 150 del 18 gennaio 1999, iscritta al
n. 377 del Registro Regionale Persone Giuridiche presso il
Tribunale di Siena ai sensi del D.P.R. N. 361/2000. -----

Il medesimo, della cui identità personale e qualifica io No-
taio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con
il quale mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazio-
ne essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria
della predetta associazione, regolarmente convocata a norma di
statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:-----

1) ADEGUAMENTO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 PER LA RI-
FORMA DEL TERZO SETTORE;-----

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.-----

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:-----

assume la presidenza il comparente, il quale constata e dà at-
to: -----

- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 16 asso-
ciati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio delle
presenze conservato a norma di legge;-----

- che pertanto, la presente assemblea, regolarmente convocata
a norma dell'art. 11 del vigente statuto, è validamente costi-
tuita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.----

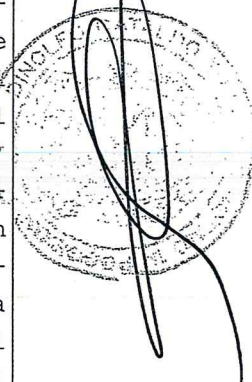
Prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea:--

- che con verbale di assemblea a mio Rogito in data 17 maggio
2019, repertorio n. 139.384/22.649 e registrato a Poggibonsi
il 21 maggio 2019 al n. 1039 serie 1T é stata approvata la mo-
difica dello statuto sociale per adeguarlo alla normativa del
Codice del Terzo Settore introdotta con il D.Lgs. n. 117 del 3
luglio 2017;-----

REGISTRO
Poggibonsi

07/12/2021

2546 S.17



- che la delegazione CESVOT di Siena a seguito del controllo dello statuto ha riscontrato delle inesattezze ed incongruenze con la vigente normativa e questo potrebbe pregiudicare l'iscrizione della nostra associazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore. -----

Il Presidente informa quindi l'assemblea che è stato predisposto un nuovo testo dello statuto sociale che recepisce i rilievi formulati dall'organismo di controllo e del quale dà lettura all'assemblea.-----

L'assemblea, ascoltata l'esposizione del Presidente e la lettura dello statuto, dopo adeguata discussione, all'unanimità,-----

-----DELIBERA-----

di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione nel quale sono state introdotte e/o eliminate quelle norme che il CESVOT di Siena per il Comune di Siena ha ritenuto non perfettamente conformi alla normativa introdotta con il D.Lgs n. 117/2017.-----

Lo statuto aggiornato si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, debitamente firmato.-----

L'assemblea delega il Presidente ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche che venissero richieste dalla competente Autorità al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.-----

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.-----

-----E richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio consta di fogli uno per facciate quattro con la presente e del quale ho dato lettura al comparente che approva e con me Notaio sottoscrive alle ore ventidue e minuti dieci.-----

FIRMATO: GABRIELE LORINI, CATALDO DINOLFO NOTAIO S.S..-----

ALLEGATO "A"
al n. 24.167 di raccolta
STATUTO

ASILO INFANTILE UMBERTO I - ODV

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPI
- ATTIVITA'

1. Costituzione, sede e denominazione

L'Asilo Infantile, con sede nel Comune di Poggibonsi, sorto nel 1869 ad iniziativa di benefattori del luogo, tra i quali si distinsero il Dott. Antonio Orlandini ed il N. H. Giuseppe Brini, venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto 26 Marzo 1900.

Con lo stesso Regio Decreto l'Asilo Infantile ha assunto e mantiene la denominazione di "ASILO INFANTILE UMBERTO I". Con disposizione del R. Provveditore agli Studi della Provincia di Siena è stata riconosciuta "SCUOLA MATERNA". Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Dicembre 1978 è stato approvato l'elenco n° 11 delle IPAB - Istituzioni di Assistenza e Beneficenza che erano da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo - religiosa. Tale elenco al n° 95 menziona: Asilo Infantile "Umberto I°" Poggibonsi (Siena). L'Associazione ha sede in Poggibonsi, Via Cesare Battisti n. 7; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Con Delibera n. 413 del 28.12.1996 della Regione Toscana è stata accertata la personalità giuridica di diritto privato.

L'Asilo Infantile è associazione di volontariato, iscritta al n. 150 della Sezione Provinciale del Registro Regionale con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Siena, prot. n. 2366 del 18 Gennaio 1999.

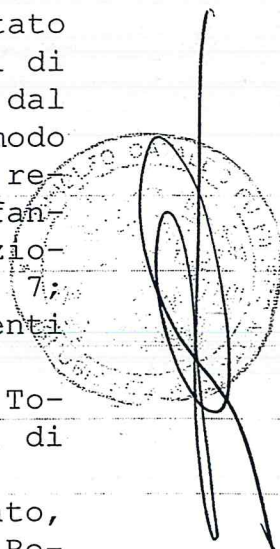
L'Associazione è riconosciuta Scuola Paritaria, ai sensi della Legge 10 Marzo 2000, n. 62, con decreto ministeriale n. 488/4623 del 28 Febbraio 2001.

L'Associazione è denominata "Asilo Infantile Umberto I - "ODV", da ora in avanti chiamata anche "associazione".

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro ed ha carattere religioso umanitario, spirito solidaristico di assistenza e di beneficenza nel rispetto dei requisiti normativi vigenti. L'Associazione ha struttura democratica ed è retta dagli organi del presente statuto.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i



terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'Associazione è libera ed autonoma e non dipende da altri enti, associazioni o gerarchie. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi mantenendo sempre la propria indipendenza.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione nello spirito religioso, di solidarietà, di assistenza e beneficenza ha lo scopo di creare e fornire alle famiglie l'opportunità di educare i figli secondo i principi della religione Cristiana Cattolica, accogliendo, custodendo ed educando i bambini in età prescolare provvedendo alla loro educazione e formazione religiosa, fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro età. Compatibilmente con le risorse finanziarie ed economiche e nel rispetto della tradizione dell'Associazione questa si adopera per accogliere gratuitamente i bambini di famiglie bisognose che ne facciano richiesta. L'Associazione compatibilmente con le risorse finanziarie ed economiche potrà effettuare elargizioni liberali in senso lato a persone singole, gruppi di persone, associazioni ed enti in generale i cui bisogni o finalità siano compatibili con gli scopi dell'ASILO INFANTILE UMBERTO I - ODV.

5. Attività d'interesse generale, secondarie e strumentali.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 ago-

sto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

SOCI

6. Requisiti dei soci

Possono essere soci le persone fisiche e le Associazioni senza scopo di lucro riconosciute e non aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'"Asilo Infantile Umberto I - ODV".

I soci sono soci Ordinari e le prestazioni da essi fornite sono gratuite. La qualifica di socio è personale e non si acquisisce per trasferimento inter vivos. In caso di morte, gli eredi possono proseguire il rapporto associativo del socio defunto.

7. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese di Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

8. Doveri e diritti dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta

scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

9. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio d'Amministrazione procederà discrezionalmente alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento delle quote associative per oltre un anno.

10. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA

11. Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci senza alcuna limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno nei tempi utili, in base alle leggi vigenti, per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio d'Amministrazione;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

12. Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Presidente alternativamente nelle seguenti forme:

- a) mediante pubblici manifesti;
- b) mediante avvisi personali al domicilio degli associati;
- c) mediante affissione nei locali dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà precedere di almeno 8

(otto) giorni la data fissata per l'Assemblea e contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

13. Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

14. Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

15. Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sul bilancio di esercizio o altri documenti predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;

b) nominare e revocare i membri del Consiglio d'Amministrazione, i membri dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione;

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

h) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio;

i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

l) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

m) deliberare su ogni altro argomento e operazione di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

16. Compiti del consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione e l'Organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre tutti i bilanci da sottoporre all'Assemblea;

c) deliberare su ogni atto di carattere economico patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti;
- i) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché le penali per i ritardati versamenti;

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

17. Composizione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è formato da 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea ordinaria tra i soci dell'Associazione ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio stesso designa il Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

18. Riunioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni

consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

PRESIDENTE

19. Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20. Organo di controllo e revisione legale dei conti
L'Assemblea potrà nominare un organo di controllo, anche in composizione monocratica, o un soggetto incaricato della revisione legale dei conti anche se non resi obbligatori da disposizioni di legge.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nominerà un organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale con il massimo di tre membri effettivi e due supplenti, al quale saranno attribuite le funzioni previste dalla legge medesima. L'organo di controllo potrà congiuntamente svolgere la funzione di revisione legale dei conti, qualora prevista dalla legge, oppure quest'ultima potrà essere affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano le incompatibilità previste dalla legge. I componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovranno possedere i requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea che nomina l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determina il compenso loro spettante.

21. Nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Essi sono rieleg-

gibili.

FINANZE E PATRIMONIO

22. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) dalla quota associativa annuale ordinaria stabilita dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) dai contributi per servizi svolti dall'Associazione a favore di ogni singolo associato e di terzi;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- g) dai proventi delle attività di raccolta fondi disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;
- h) dai proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

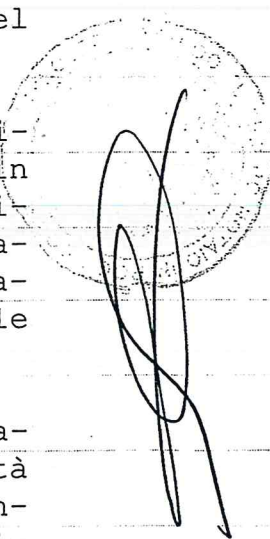
23. Durata del periodo di contribuzione

Le quote associative ordinarie annuali e quelle di iscrizione sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

24. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da ogni altra entrata e sarà incrementato nel tempo dal valore dei beni, delle disponibilità monetarie e dei diritti che potranno essere acquistati con gli avanzi di gestione, donazioni e lasciti testamentari. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Giusta quanto stabilito dall'art. 2 e per le finalità di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

25. Diritti dei soci al patrimonio sociale



Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

26. Avanzi di gestione

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile ed è pertanto esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

27. Amministrazione e contabilità

Le varie incombenze riguardanti l'amministrazione e contabilità nonché la gestione dei servizi svolti dall'Associazione sono disimpegnati da volontari esperti delle materie. Nel caso in cui il loro apporto non sia qualitativamente o quantitativamente in grado di soddisfare appieno le varie esigenze di servizio, si potrà far ricorso a personale qualificato, a rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento, qualora approvato dall'Assemblea. Allo stesso scopo potranno anche essere instaurati rapporti convenzionali con enti o professionisti.

28. Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

29. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, secondo volontà dell'Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

30. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con

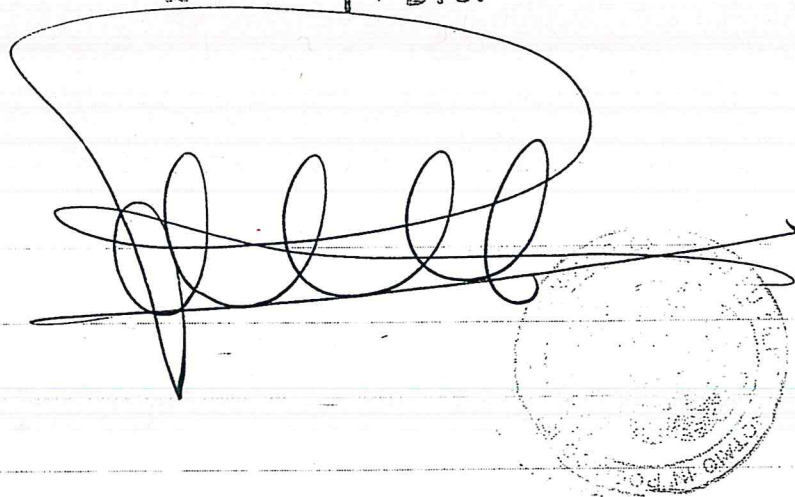
Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

31. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: LORINI GABRIELE, CATALDO DINOLFO NOTAIO S.S.

...presente ... con procedimenti
... rogato e ... originale e con
sta di fogli Sette
Poggibonsi, li 14 DIC. 2021

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "Poggibonsi" at the bottom, with a central emblem.